



PROVINCIA  
DI TERAMO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Proposta n. **2017-0000095** del **06/04/2017**

**OGGETTO**

AREA 1 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. G.R. contro Provincia di Teramo - Sentenza n. 404/2016 - Richiesta differenze retributive e risarcimento danni - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 267/2000.

FINANZA E CONTABILITA' – SANZIONI – RISORSE  
UMANE

**Estensore:** COZZI DANIELA

**Dirigente**  
COZZI DANIELA

Data \_\_\_\_\_

**PROPONENTE:**  
Avv. DI SABATINO DOMENICO

**SEGRETERIA**

Proposta pervenuta il \_\_\_\_\_  
Ritirata dall'Ufficio Proponente in data \_\_\_\_\_  
Eventuali Annotazioni:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Inviata per il parere contabile \_\_\_\_\_

Restituita il: \_\_\_\_\_

Il Responsabile

**Immediatamente Eseguita**                      Si  
**Ratifica Consiglio**                              No

## IL DIRIGENTE

**VISTO** il ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 02.11.2011 (ns. rif. prot. n. 0339590 del 07.11.2011) unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza del 24.05.2012 per la discussione, promosso dalla sig.ra G.R. innanzi al Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro con cui la medesima parte ricorrente, per le motivazioni ivi riportate, ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“Piaccia all’ Ecc.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del lavoro, contrariis reiectis, accertare l’illegittimità, e dichiarare la nullità dell’apposizione del termine, degli intercorsi contratti di lavoro a termine e subordinato a tempo determinato, con l’Ente Provincia di Teramo, da giugno 2002 a giugno 2010; - accertare e dichiarare che i contratti di co.co.co., intercorsi con Provincia di Teramo, simulavano un rapporto di lavoro subordinato; - accertare e dichiarare che il rapporto comunque qualificato, intercorso tra Provincia di Teramo e la ricorrente, concretizza un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l’inquadramento della Dott. ssa R.G. con profilo professionale Funzionario Capo Ufficio Amministrativo, categoria D posizione 1 del C.C.N.L. vigente nel settore pubblico a far data dal 03.06.2002, - conseguenzialmente, condannare la Provincia di Teramo e/o la Teramo Lavoro s.r.l., correnti in Teramo, Via G. Milli ed in Via (...), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore della Dott.ssa R.G., della somma di Euro 100.000,00 per differenze retributive, contributive, assistenziali e previdenziali – categoria D posizione 1 del C.C.N.L. vigente nel settore pubblico, TFR, tredicesime, ferie non godute, premi di produzione ecc. dal 03.06.2002 al 31.12.2008, o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa; con rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata all’effettivo saldo; - dichiarare il diritto della Dott.ssa R.G. al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con Provincia di Teramo e/o Teramo Lavoro s.r.l.; viceversa, in via subordinata, dichiarare il diritto al risarcimento del danno per la cancellazione dall’albo degli Avvocati nella misura di Euro 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa. Comunque, condannare la Provincia di Teramo, corrente in Teramo, Via G. Milli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento economico/monetario, ex L. 183/2010. Altresì accertare l’illegittimità, e dichiarare la nullità dell’apposizione dei termini, dell’intercorso contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con la Teramo Lavoro. s.r.l., Società in house della Provincia di Teramo, corrente in Teramo, (...); - accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa R.G. al rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Teramo Lavoro s.r.l., per le causali di cui in premessa; - condannare la Teramo Lavoro s.r.l. e/o la Provincia di Teramo per ogni giorno di continuazione del rapporto, a corrispondere una maggiorazione della retribuzione, pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore; altresì – dichiarare il rapporto di lavoro che continua oltre il ventesimo giorno ovvero oltre il trentesimo giorno, ex lege a tempo indeterminato dalla scadenza del termine iniziale. – dichiarare l’inefficacia dell’estromissione di fatto comminata alla ricorrente o, comunque, accertare e dichiarare la sua illegittimità;- condannare, la Teramo Lavoro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e/o la Provincia di Teramo, a reintegrare la Dott.ssa R.G. nel proprio posto di lavoro entro tre giorni ovvero condannare la Teramo Lavoro, o in solido con Provincia di Teramo, per le causali di cui in premessa, a corrispondere alla medesima a titolo di indennità sostitutiva della reintegra nel posto di lavoro – ex art. 1 L. n. 108/90 – la somma di Euro 35.000,00 pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, o quella diversa somma – maggiore o minore – che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata, dal dì del dovuto al saldo. – condannare la Teramo Lavoro s.r.l., o in solido con Provincia di Teramo, per le causali di cui in premessa, a corrispondere*

*alla ricorrente i trattamenti retributivi, normativi e contributivi maturati dalla data dell'estromissione, maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal di del dovuto saldo; Comunque, condannare la Teramo Lavoro, o, in solido con Provincia di Teramo, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento, di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile globale pari alla misura di dodici mensilità il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata; Oltre condannare la Teramo Lavoro, o in solido con Provincia di Teramo, al risarcimento del danno biologico. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.*

**VISTA** la deliberazione di Giunta Provinciale n. 268 del 09.05.2012 i.e., che ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: “ 1) Di **costituirsì**, per i motivi e nei termini di cui in narrativa, nel giudizio come sopra promosso dinanzi al Tribunale Civile di Teramo – Sez. Lavoro dalla sig.ra G.R. con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato il 02.11.2011 (ns. rif. prot. n° 0339590 del 07.11.2011); 2) Di **nominare** quale procuratore e difensore della Provincia di Teramo l'Avv. Luigi De Meis, Funzionario Avvocato in servizio presso il Settore B2 – Avvocatura della Provincia di Teramo.”;

**CONSIDERATO** che la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi De Meis, si è ritualmente costituita nel giudizio R.G. n. 1571/2011 come sopra promosso dalla sig.ra G.R. impugnando e contestando le avverse argomentazioni ed istanze;

**VISTA** la sentenza n. 404/2016 con cui il Tribunale Civile di Teramo, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel detto giudizio R.G. 1571/2011, proposto dal ricorrente, ha stabilito quanto segue, notevolmente riducendo le pretese di controparte: ha così statuito: “ -dichiara l'illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati tra la ricorrente e la Provincia di Teramo nel periodo dal 3.6.2002 al 30.12.2007 e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la Provincia di Teramo al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive tra quanto percepito nel suddetto periodo e quanto la ricorrente avrebbe percepito con la qualifica di funzionario, cat. D1 pos. 1, quantificate in € 31.595,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 22, comma 36, l. 23.12.1994 n. 724; dichiara, altresì, tenuta e condanna la Provincia di Teramo a pagare alla ricorrente una somma pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.063,84), oltre interessi legali dalla domanda;

-rigetta nel resto;

-condanna la Provincia di Teramo alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 4.500,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A. come per legge;

-dichiara interamente compensate le spese tra la ricorrente e Teramo Lavoro S.r.l. in liquidazione.”

**VISTO** l'Atto di precetto notificato a questo Ente in data 10.01.2017 con cui la sig.ra G.R. intima alla Provincia di Teramo di pagare, entro dieci giorni dalla notifica del medesimo atto, con avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata mobiliare, immobiliare o presso terzi, l'importo nel medesimo riportato, comprensivo di sorte capitale, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali;

**RITENUTO**, pertanto, di doversi procedere senza indugio - al fine di scongiurare il pagamento di oneri ulteriori rispetto a quelli stabiliti nella sentenza n. 404/2016 cit. e derivanti dalla ritardata esecuzione della stessa - al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 52.500,00, con esclusione dell'importo pari ad € 1.840,16 erroneamente richiesto nell'atto di precetto a titolo di rivalutazione monetaria;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” ;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTI** pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**ACQUISITO** agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

**VISTO** l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dell'esercizio provvisorio il quale prevede che l'Ente può impegnare per intero le somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stesso;

### **PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € **52.500,00**, derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 404/2016.
2. Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2017.
3. Di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel.
4. Di dare atto che il Dirigente dell'AREA 1 provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti al fine di procedere alla liquidazione delle suddette somme in favore di parte ricorrente.
5. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.

**Oggetto:** AREA 1 - RISORSE UMANE - Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. G.R. contro Provincia di Teramo - Sentenza n. 404/2016 - Richiesta differenze retributive e risarcimento danni - Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

**Parere sulla regolarità tecnica:** Positivo

Teramo, li 06/04/2017

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---

---

**Parere sulla regolarità contabile:** Positivo

**Impegno contabile:** IMPEGNO PRENOTATO N. 9 CAP.3648 DEL REDIGENDO BIL.2017

Teramo, li 06/04/2017

Il Responsabile  
DANIELA COZZI

---

---